

“BUONE PRATICHE”

per la realizzazione di opere nel rispetto del Codice dei contratti pubblici
decreto legislativo 36/2023



FINALITÀ DEL DOCUMENTO

È noto che la realizzazione delle opere pubbliche -per sua natura attività complessa, resa possibile dal contributo di competenze e professionalità differenti, che intervengono in plurime fasi- in Italia spesso si accompagna a gravi problemi: tempi troppo lunghi, al punto da risultare inaccettabili; alle volte, il mancato completamento; altre volte, la mancata realizzazione, pur in presenza di progetti esecutivi approvati e finanziati.

Non solo. Col tempo si sono affermate, nella pubblica amministrazione, prassi sintomatiche di “burocrazia difensiva”. Talvolta si manifestano anche interferenze politico/elettorali nel procedimento di realizzazione dell’opera.

L’attenzione è rivolta ai “lavori” ma è estendibile anche a “servizi” e “forniture”, cioè a tutta la spesa pubblica

Dunque, criticità plurime ed eterogenee.

Per contro, irrinunciabili per la comunità risultano determinati requisiti e condizioni, che debbono accompagnare il procedimento amministrativo dalla sua origine e fino alla sua conclusione. Per citarne solo alcuni, possono menzionarsi il rispetto delle regole vigenti, l’effettività dei risultati, la loro utilità, la manutenibilità delle opere. Aggiungasi che durante l’esecuzione dell’opera (anzi: fin dalla fase della progettazione) e al termine della sua realizzazione devono poter trovare positivo riscontro interessi -tutti legittimi, in quanto coerenti con la disciplina della materia- facenti capo a soggetti diversi: quelli del committente e quelli dei professionisti e degli operatori economici intervenuti per prestare la propria attività.

Tutto ciò non è impossibile. L’esperienza dimostra che molto si può fare per raggiungere tali obiettivi. In particolare, la riflessione di quanti sono, da tempo e con ruoli e responsabilità diverse, impegnati sul versante della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche suggerisce che vi è spazio per significativi cambiamenti quanto meno nelle prassi solitamente seguite, allo scopo di superare criticità ed agevolare il conseguimento dei risultati.

Di qui l'idea di redigere un manuale di "buone pratiche", volte ad agevolare il raggiungimento di obiettivi (quelli sopra menzionati in modo sintetico) che appaiono condivisi. Dunque, non un testo che abbia pretese di approfondimento teorico: se esso seguirà, ad opera di chi intenderà mettere a disposizione il proprio contributo su questo specifico versante, sarà gradito e se ne terrà conto. Di più. Neppure la presunzione di una trattazione che sia esaustiva. Vi è piena consapevolezza del fatto che i temi affrontati in questa sede sono solo alcuni di quelli che danno corpo alle problematiche con le quali gli attori del procedimento abitualmente si misurano. I redattori del presente documento e quanti lo hanno condiviso sono fin d'ora orientati a far seguire ad esso altri con i quali ci si occuperà di temi solo momentaneamente accantonati, ma la cui pacifica importanza impone una mirata attenzione ¹.

Torino, 22 gennaio 2025

Il documento è stato redatto dal Gruppo Interdisciplinare Codice Contratti Pubblici di Torino (**GICCP**) composto da

Gian Luigi	Aroasio	fisico-informatico
Vittorio	Barosio	avvocato e professore universitario
Piermario	Bellone	magistrato
Lorenzo	Buonomo	ingegnere
Marco	Briccarello	avvocato
Guido	Caposio	ingegnere e professore universitario
Salvatore	Coluccia	chimico e professore universitario
Marco	Filippi	ingegnere e professore universitario
Giulio	Fornero	medico e direttore sanitario
Francesco	Gianfrotta	magistrato
Giambattista	Quirico	ingegnere
Sara	Serritella	ingegnere
Mario	Vaudano	magistrato

¹ A mero titolo di esempio: i temi del subappalto e della sicurezza nei cantieri.

Sommario

Premessa.....	3
Temi trattati	5
1 Trasparenza.....	5
1.1 La criticità.....	5
1.2 Cosa prevede la norma	5
1.3 Una buona pratica.....	5
2 Dibattito pubblico.....	5
2.1 La criticità.....	5
2.2 Cosa prevede la norma	5
2.3 Una buona pratica.....	6
3 Semplificazione.....	6
3.1 La criticità.....	6
3.2 Cosa prevede la norma	6
3.3 Una buona pratica.....	6
4 Livelli della progettazione	7
4.1 La criticità.....	7
4.2 Cosa prevede la norma	8
4.3 Una buona pratica.....	8
5 Appalto integrato senza limiti.....	9
5.1 La criticità.....	9
5.1.1 Chiusura alla concorrenza	9
5.1.2 Interesse pubblico	10
5.2 Cosa prevede la norma	10
5.3 Una buona pratica.....	10
6 Sub appalto	11
6.1 La criticità.....	11
6.2 Cosa prevede la norma	12
6.3 Una buona pratica.....	12
7 Programma Esecutivo dei Lavori (PEL)	13
7.1 Le criticità.....	13
7.2 Cosa prevede la norma	13
7.3 Una buona pratica.....	13
8 Integratore delle prestazioni specialistiche.....	15
8.1 Le criticità.....	15
8.2 Cosa prevede la norma	15
8.3 Una buona pratica.....	15

Premessa

Per realizzare le opere nei tempi giusti e con costi giusti gli Attori del procedimento devono svolgere bene il loro compito in modo sinergico (Fig. 1):

- l'amministratore del committente deve reperire i finanziamenti, stipulare i contratti, emettere i mandati di pagamento attendere di ricevere l'opera collaudata, agibile e funzionante;
- i RUP (funzionari di Stazioni Appaltanti o Centrali di Committenza) devono indirizzare la progettazione, gestire e controllare l'intero procedimento;
- i professionisti devono sviluppare il progetto, controllare e dirigere i lavori, controllare e accettare le forniture, collaudare l'opera;
- l'imprenditore deve costruire l'opera.



Fig. 1

Per prevenire comportamenti illeciti è necessario che il sistema contenga anticorpi: a questo fine, risulterebbe utile una sana e trasparente contrapposizione di interessi tra gli attori del procedimento (Fig. 2)




Fig. 2

Il manuale suggerisce procedimenti snelli e lineari (nel rispetto della normativa vigente), abbandonando consuetudini che in molti casi non rispondono ad alcuna prescrizione normativa, seguendo il flusso del denaro attraverso i codici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni nelle due fasi (Fig. 3):

- dallo Stato alla Stazione Appaltante attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP);
- dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici attraverso il Codice Identificativo di Gara (CIG).




Fig.3

Temi trattati

1 Trasparenza

La trasparenza è uno dei requisiti della correttezza dell'azione amministrativa, in uno Stato democratico di diritto.

1.1 La criticità

La opacità nei contratti pubblici non solo favorisce il malaffare ma può generare anche contestazioni promosse dalla società civile (vedi “dibattito pubblico”) con conseguente rallentamento dei tempi di realizzazione delle opere.

1.2 Cosa prevede la norma

La materia è disciplinata dagli articoli 20 e 28 del Codice dei contratti pubblici d.lgs 36/2023 e dal d.lgs 33/2013

1.3 Una buona pratica

Pubblicare, sul sito istituzionale dell'Ente Committente, gli atti amministrativi e i documenti tecnici di ciascun progetto in tutte le fasi del procedimento (dalla programmazione alla presa in consegna dell'opera) è sintomo di volontà di agire con trasparenza.

2 Dibattito pubblico

Il dibattito pubblico è una procedura formale che consente a tutte le amministrazioni interessate e tutti i portatori di interessi di presentare osservazioni e proposte sul progetto che l'Ente Committente (o la Stazione Appaltante) si propone di realizzare.

2.1 La criticità

Il mancato utilizzo della procedura è una delle cause che porta al prolungamento dei tempi. Tardivi dibattiti pubblici promossi spontaneamente da associazioni o comitati si svolgono quando l'Ente Committente ha già preso decisioni formali dalle quali è difficile tornare indietro.

2.2 Cosa prevede la norma

articolo 40 c. 1, 3, 4, 5 e 6 - codice 36/2023

“1. ... La stazione appaltante ... può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio”

“3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.

5. *Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.*

6. *Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione."*

2.3 Una buona pratica

Nella fase iniziale di elaborazione del progetto, quando si devono valutare le alternative progettuali, è opportuno e utile aprire dibattiti pubblici in tutti i casi in cui il progetto dell'opera ha rilevanza sociale e impatto sull'ambiente e sul territorio.

3 Semplificazione

3.1 La criticità

La ridondanza di informazioni rispetto allo stretto necessario non è una buona pratica.

Essa, infatti, rallenta i tempi sia per il redattore dei documenti che per i destinatari, tenuti a leggerli, comprenderli ed applicarli.

Espone al rischio di contraddizioni con possibili inneschi di contenziosi.

3.2 Cosa prevede la norma

La legge non ammette l'ignoranza. Le disposizioni normative dello specifico settore devono essere note agli addetti ai lavori.

3.3 Una buona pratica

Nei bandi di gara, nei Capitolati dei progetti e nei documenti della Direzione dei Lavori riportare solo dati e disposizioni particolari riferibili allo specifico progetto; non trascrivere invece disposizioni già previste dalla normativa.

Nei bandi di gara il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) non deve essere un documento aggiuntivo.

Nei Capitolati dei progetti indicare solo le leggi e i decreti che integrano il contratto (Codice Contratti, Capitolato Generale, Sicurezza, Norme tecniche per strutture e impianti, ecc.) ma non trascrivere i testi delle norme.

Nei documenti della direzione dei lavori (Verbali, Ordini di Servizio, Certificati, ecc.) riportare solo i riferimenti del Contratto con i Codici CUP e CIG (vedi sopra fig. 3).

4 Livelli della progettazione

Il codice 36/2023 ha ridotto da tre a due i livelli della progettazione. È verosimile che il legislatore saltando uno dei tre livelli previsti a partire dal Regio Decreto n. 350/1895 fino al Codice 50/2016 mirava a ridurre i tempi per realizzare le opere.

4.1 La criticità

L'eliminazione del progetto definitivo non solo non riduce i tempi ma crea problemi nelle approvazioni dal progetto stesso.

Non riduce i tempi perché il primo livello del codice 50 è stato spostato nella fase di programmazione ed è confluito nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOC FAP) (Fig. 4).




Fig. 4

Il primo livello del codice 36 (il progetto di fattibilità tecnico economica) deve possedere i contenuti dei primi due livelli del codice 50; ovvero il vecchio definitivo confluisce nel nuovo primo livello (Fig. 5)



Fig. 5

In definitiva nel codice 36 tutti gli elaborati del progetto (i calcoli, i disegni, le relazioni, le specifiche, i computi metrici ed estimativi), necessari a descrivere e definire l'opera, sono gli stessi del codice 50;

Quindi i tempi tecnici per elaborarli sono gli stessi. Si è risparmiata una tappa per la verifica e l'approvazione da parte del Committente.

Questo non è un vantaggio perché:

- sposta nella fase di “programmazione” una parte della progettazione;
- complica la programmazione perché per programmare e progettare occorrono competenze e professionalità non sempre tutte presenti all'interno delle pubbliche amministrazioni alle quali compete la programmazione;
- toglie al Committente il controllo della evoluzione tecnica ed economica del progetto nella fase iniziale quando il suo costo è limitato;
- riduce di conseguenza la possibilità di apportare rettifiche all'opera in fase di progettazione per calibrare la spesa nel limite del finanziamento.
- Rende più onerosa la fase di approvazione da parte degli Enti di Controllo. Infatti, nel primo livello si devono dimensionare le strutture e gli impianti; sviluppo progettuale non sempre necessario per le approvazioni degli Enti di Controllo.

4.2 Cosa prevede la norma

commi 5 e 6 dell' Articolo 2 dell' ALLEGATO I.7

“5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.”

“6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.”

4.3 Una buona pratica

Salvo motivati casi particolari, il Committente deve richiedere la redazione del DOCFAP prima di avviare il primo livello della progettazione.

5 Appalto integrato senza limiti

L'appalto integrato ha come oggetto del contratto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

5.1 La criticità

Questa modalità di appalto fa venir meno la contrapposizione di interessi tra progettista e imprenditore.

L'appalto integrato è utile per gli appalti complessi, ma non deve diventare una pratica generale.

L'appalto integrato, se generalizzato, è, tra l'altro, di fatto in conflitto con il comma 2 a) dell'articolo 1 della delega al Governo (Legge 21 giugno 2022 n. 78) che recita:

“a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, ... al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, ... ;”

5.1.1 Chiusura alla concorrenza

L'appalto integrato chiude alla concorrenza favorendo le imprese dotate di grandi risorse finanziarie. Esso, infatti esclude dalle gare le micro, piccole e medie imprese perché la partecipazione alla gara è molto onerosa. Non è un caso che gli uffici commerciali delle Imprese utilizzano gran parte del tempo concesso dal bando per “sondare l'ambiente”, calcolare il “rischio imprenditoriale” e valutare l'opportunità di partecipare a quella gara. L'impresa affronterà il rischio imprenditoriale solo se confortato dalla elevata probabilità di vincere la gara.

Solo le imprese dotate di grandi risorse finanziarie possono affrontare sistematicamente l'elevato rischio imprenditoriale.

Non si tratta solo di contrapporre l'interesse delle piccole imprese a quello delle grandi. Rispettare il principio di concorrenza vuol dire rispettare non solo la legge-delega, ma anche l'interesse generale.




Fig. 6

5.1.2 Interesse pubblico

La “... *tendenza dell’impresa a redigere un progetto esecutivo atto alla massimizzazione dei propri guadagni piuttosto che alla soddisfazione dell’interesse pubblico*”: così l’ANAC nell’audizione parlamentare in merito all’appalto integrato.

5.2 Cosa prevede la norma

Art. 44. (Appalto integrato)

“1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, **può stabilire** che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. ...

2. La stazione appaltante o l’ente concedente **motiva la scelta** di cui al comma 1 **con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.**

...”

La norma di fatto non pone alcun limite.

5.3 Una buona pratica

Ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori **solo nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.** (come prevedeva l’art 59 del codice 50/2016)

6 Sub appalto

L'impresa costruisce le opere acquistando i materiali e guidando le maestranze nella loro posa in opera.

Per le opere semplici del passato (edifici in muratura con modeste dotazioni di impianti) l'impresa era il "capomastro" che guidava direttamente i suoi operai.

Con l'avvento della prefabbricazione, con l'aumento della complessità dei sistemi strutturali e impiantistici si è reso necessario l'impiego di manodopera specializzata; con l'industrializzazione edilizia sempre più spinta (serramenti, facciate continue, pareti mobili, controsoffitti, impianti sempre più sofisticati, ecc.) diventa spesso irrinunciabile l'impiego di manodopera sempre più specializzata.

Quanto più spinta è la specializzazione tanto minore è la durata della specifica lavorazione rispetto alla durata complessiva del cantiere.

L'impresa deve avere alle proprie dipendenze personale tecnico e amministrativo per gestire gli acquisti dei materiali, i noli delle attrezzature e organizzare i lavori del cantiere; attività che l'impresa non deve subappaltare; deve inoltre avere alle proprie dipendenze quegli operai ai quali può dare continuità di lavoro. Non può invece assumere operai specializzati che resterebbero inattivi o sottoutilizzati in misura direttamente proporzionale al loro livello di specializzazione.

La ridotta produttività dell'operaio specializzato assunto alle proprie dipendenze non è solo un maggior costo per l'impresa, ma incide negativamente sulla capacità di aggiornamento e sulla efficienza dell'operaio specializzato stesso; questo, se periodicamente resta inattivo o sottoutilizzato, trova facilmente altri ambiti più remunerativi dove esercitare la propria attività lavorativa.

In alcune tipologie di opere (quali strade, ponti, viadotti, ferrovie, restauro di beni sottoposti a tutela) le lavorazioni specialistiche hanno maggiore continuità rispetto alla durata complessiva del cantiere; è interesse dell'impresa avere alle proprie dirette dipendenze operai specializzati coerenti con la propria specializzazione; per queste opere il subappalto deve essere limitato alle sole lavorazioni complementari.

Vantaggi del subappalto

Il subappalto consente all'appaltatore di suddividere il lavoro affidando le attività a imprese specialistiche che possono svolgere il lavoro in modo più rapido e più efficiente. Il subappalto inoltre riduce i costi perché le imprese specializzate svolgono il lavoro con maggiore efficienza e in minor tempo, quindi a un costo inferiore rispetto a quello che sosterebbe l'impresa principale.

6.1 La criticità

Il subappalto presenta tre tipologie di rischi:

1. il **decadimento della qualità dell'opera** se il subappaltatore non è adeguatamente qualificato;
2. il **riciclaggio di denaro di provenienza da attività illecite**. Le mafie utilizzano anche il subappalto per riciclare la grande quantità di denaro che proviene da traffici internazionali di armi, droga e migrazione di popoli. Le mafie riciclano il denaro depositando in banca il denaro proveniente dai contratti del sub appalto e pagano in nero gran parte della manodopera e delle forniture utilizzate per quei lavori;
3. la **riduzione della formazione degli operai sulla sicurezza nel cantiere**.

I due punti da ultimo considerati si risolvono in ulteriori, specifici, rischi/inconvenienti:

- a) la maggiore presenza delle organizzazioni criminali sul mercato (in particolare, nel settore dei lavori edili, con committenza sia pubblica che privata), da contrastare per i riflessi sul piano dell'alterazione della concorrenza tra imprese e per il più generale inquinamento del mercato che si determina, a opera di chi è solito ricorrere a violenze, minacce e manovre corruttive per imporre la propria opera;

- b) l'insufficiente o assente rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dimostrato dall'esperienza.

Il codice 36/2023 non vieta, quindi consente, il c.d. «subappalto a cascata» che espande in misura esponenziale i rischi insiti nel sub appalto.

6.2 Cosa prevede la norma

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Codice 36/2023) che ha sostituito il precedente Codice 50/2016.

Il comma 19 dell'articolo 105 del Codice 50/2016 disponeva che: *“L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”*.

Dall'art. 119 del Codice 36/2023 il divieto dell'“ulteriore subappalto” è sparito.

Quindi con il nuovo Codice (c. 2 art. 119) ogni subappaltatore può a sua volta affidare “a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del sub-subappaltatore”.

Tuttavia il comma 17 dispone che *“Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”*

6.3 Una buona pratica

Indicare nei documenti di gara che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

7 Programma Esecutivo dei Lavori (PEL)

Il Programma Esecutivo dei Lavori (PEL) è un documento che l'impresa appaltatrice deve presentare all'approvazione del Direttore dei Lavori prima dell'effettivo inizio dei lavori.

In questa prima fase si può verificare la congruità dell'offerta.

Questa disposizione, introdotta dall'art.1 del dm 49/2018, è molto positiva perché, se ben applicata, **anticipa il potenziale contenzioso in una fase in cui i possibili danni per le parti sarebbero ancora molto limitati.**

7.1 Le criticità

Una delle principali cause che portano al contenzioso è la divergenza tra lo stato di fatto che si riscontra nel corso dei lavori rispetto a quanto previsto dal progetto. Infatti le indagini in fase di progettazione sono ovviamente fatte "a campione"; quando l'impresa ha eseguito i lavori lo stato di fatto emerge nella sua interezza.

Altra causa che porta al contenzioso è la sottovalutazione dell'offerta economica da parte dell'impresa.

7.2 Cosa prevede la norma

L'articolo 1, comma f) Comma - Definizioni dm 49/2018

f) *“programma di esecuzione dei lavori, (è) il **documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.**”*

7.3 Una buona pratica

A volte le imprese calcolano la percentuale del ribasso facendo solo riferimento al prezzario indicato negli elaborati del progetto.

Per redigere il PEL come illustrato sotto si costringe l'impresa a sviluppare l'attività commerciale, con i fornitori delle componenti che incidono significativamente sul valore dell'opera prima di avviare i lavori.

L'aggiudicatario dell'appalto avrà modo di verificare tempestivamente la remuneratività dell'offerta analizzando con maggiore precisione i suoi costi da sostenere per le forniture rispetto a quanto fatto in sede di gara.

Si consiglia pertanto di inserire nei rispettivi articoli del Capitolato Speciale d'appalto (Parte I) le seguenti prescrizioni:

- **Consegna – e inizio dei lavori**

L'Appaltatore deve elaborare e sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, il **“Programma di esecuzione dei lavori” contenente le schede tecniche dei materiali e delle forniture dei principali componenti (che incidono non meno del 60% del valore dell'appalto) che intende utilizzare e sottoporre all'approvazione del direttore dei lavori.**

- **Programma di esecuzione dei lavori (PEL)**

Entro 45² giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore predispone e sottopone all'approvazione della direzione lavori il **PEL (approvabile)** elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;

Eventuale maggior tempo impiegato dall'appaltatore per presentare il PEL (approvabile) non modifica il termine previsto dal contratto.

Entro 7³ giorni dalla presentazione del **PEL**, la direzione dei lavori lo approva o lo respinge dandone -in tal caso- esplicita e completa motivazione.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il **PEL** si intende approvato.

Con la stessa procedura, nel corso dei lavori il **PEL** può essere revisionato per una eventuale maggiore scomposizione delle attività e deve essere periodicamente aggiornato per il controllo dei tempi.

Il **PEL** può essere modificato o integrato nelle sequenze e nelle durate delle lavorazioni dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori

Il Cronoprogramma deve prevedere un tempo congruo per la redazione del PEL (Fig. 7)




Fig. 7

² tempo da definire in funzione della specificità del lavoro

³ tempo da definire in funzione della specificità del lavoro

8 Integratore delle prestazioni specialistiche

Le opere sono il risultato dell'insieme di diversi elementi non omogenei (architettura, edilizia, strutture, impianti, ecc.) che richiedono competenze specifiche; queste ultime, oggi, non possono essere più possedute da un unico professionista.

Sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dei lavori è necessario costituire un gruppo di professionisti che possessa tutte le competenze necessarie per progettare e realizzare la specifica opera.

Il gruppo di specialisti deve essere coordinato da un capo progetto.

8.1 Le criticità

Ciascun professionista è in grado (deve) svolgere la propria attività correttamente e responsabilmente; le competenze di ciascuno, tuttavia, potrebbero tradursi in proposte che entrano in conflitto con quelle di altri professionisti, portatori di altre competenze. È necessaria, pertanto, la figura dell'“integratore delle prestazioni specialistiche”: starà a lui eliminare interferenze e risolvere conflitti; verificare che non restino vuoti (tecnici ed economici) tra gli elementi e assumere la responsabilità complessiva del progetto e della direzione dei lavori nei confronti del Committente.

8.2 Cosa prevede la norma

I precedenti Codici fino al Codice 50 del 2016 (art. 24 c.5 v. Fig. 10 prescrivevano l'obbligo di indicare la persona fisica responsabile dell'integrazione.

*5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. **E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.***

...

Fig. 10

8.3 Una buona pratica

Nel nuovo codice 36/2023 l'obbligo dell'integratore pare sparito; questo non vuol dire però che l'integrazione progettuale e costruttiva non sia più necessaria al punto da potersene fare a meno.

Nei bandi di gara chiedere sempre di indicare nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.